



COMUNE DI CAPOTERRA

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2009

**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 7/4/2017
nell'art.21 commi 3 e 4.**

INDICE

Capo Primo	OGGETTO DEL REGOLAMENTO – FINALITÀ		
<i>Art. 1</i>	Oggetto del Regolamento	<i>Pag.</i>	3
<i>Art. 2</i>	Finalità	<i>Pag.</i>	3
Capo Secondo	ENTRATE COMUNALI		
<i>Art. 3</i>	Definizione delle entrate tributarie	<i>Pag.</i>	3
<i>Art. 4</i>	Definizione delle entrate patrimoniali	<i>Pag.</i>	3
<i>Art. 5</i>	Individuazione delle entrate tributarie	<i>Pag.</i>	4
<i>Art. 6</i>	Regolamenti per tipologia di entrata	<i>Pag.</i>	4
<i>Art. 7</i>	Determinazione delle aliquote e delle tariffe	<i>Pag.</i>	4
<i>Art. 8</i>	Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni	<i>Pag.</i>	4
Capo Terzo	GESTIONE DELLE ENTRATE		
<i>Art. 9</i>	Forme di gestione delle entrate	<i>Pag.</i>	5
<i>Art. 10</i>	Funzionario responsabile per la gestione dei tributi locali	<i>Pag.</i>	5
<i>Art. 11</i>	Soggetti responsabili delle entrate non tributarie	<i>Pag.</i>	5
<i>Art. 12</i>	Dichiarazioni tributarie	<i>Pag.</i>	5
<i>Art. 13</i>	Attività di verifica e controllo	<i>Pag.</i>	6
<i>Art. 14</i>	Diritto di interpello	<i>Pag.</i>	6
<i>Art. 15</i>	Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali	<i>Pag.</i>	8
<i>Art. 16</i>	Sanzioni	<i>Pag.</i>	8
<i>Art. 17</i>	Interessi	<i>Pag.</i>	9
<i>Art. 18</i>	Compensazioni	<i>Pag.</i>	9
<i>Art. 19</i>	Contenzioso tributario	<i>Pag.</i>	9
<i>Art. 20</i>	Riscossione	<i>Pag.</i>	10
<i>Art. 21</i>	Sospensione e dilazione del versamento	<i>Pag.</i>	10
<i>Art. 22</i>	Rimborsi	<i>Pag.</i>	11
<i>Art. 23</i>	Importi minimi	<i>Pag.</i>	11
Capo Quarto	DISPOSIZIONI FINALI		
<i>Art. 24</i>	Disposizioni finali	<i>Pag.</i>	12

CAPO PRIMO

OGGETTO DEL REGOLAMENTO. FINALITÀ

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di Capoterra con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento e dai regolamenti delle singole entrate, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

FINALITÀ

1. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

CAPO SECONDO

ENTRATE COMUNALI

Articolo 3

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

Articolo 4

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Articolo 5
INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Le entrate tributarie, disciplinate in via generale dal presente regolamento, sono le seguenti:
 - Imposta comunale sugli immobili;
 - Tassa smaltimento rifiuti solido urbani;
 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche;
 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

Articolo 6
REGOLAMENTI PER TIPOLOGIE DI ENTRATA

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale.

Articolo 7
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE

1. L'amministrazione comunale determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono confermate le aliquote e le tariffe vigenti nell'anno precedente.

Articolo 8
AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, l'amministrazione comunale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

CAPO TERZO

GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 9

FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. La gestione delle entrate comunali può essere esercitata nelle forme previste dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Articolo 10

FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI

1. Per ogni tributo di competenza dell'Ente, l'amministrazione comunale designa un "Funzionario Responsabile", scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso ed esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.
2. Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.

Articolo 11

SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori ai quali le stesse sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.

Articolo 12

DICHIARAZIONI TRIBUTARIE

1. Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione, debitamente

sottoscritta, relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.

Articolo 13

ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO

1. È obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.
2. A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi, ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.
4. In particolare il funzionario responsabile deve utilizzare in modo razionale le risorse umane, finanziarie e strumentali al fine di semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
5. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
6. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Articolo 14

DIRITTO DI INTERPELLO

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.

3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.
6. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
7. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.
8. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
9. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
10. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
11. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
12. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
13. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
14. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
15. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

Articolo 15
ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

1. L'attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati come sancito dal comma 161, art. 1 della Legge Finanziaria 2007, n. 298 del 27 dicembre 2006. Tale attività è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate accertate.
3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).
5. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.
6. Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento.
7. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'attività di accertamento è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

Articolo 16
SANZIONI

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Articolo 17

INTERESSI

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento, ovvero di dilazione di pagamento, si applicano gli interessi al tasso legale vigente.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Articolo 18

COMPENSAZIONI

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune, previa autorizzazione dell'ufficio competente, unicamente per qualsiasi tributo comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

Articolo 19

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546/92, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale, ovvero al Dirigente del Settore Tributi.

2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

Articolo 20

RISCOSSIONE

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione dei tributi, tramite la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati.
2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
3. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune, dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.
4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili.

Articolo 21

SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico individuate con criteri da precisare nella deliberazione medesima.
2. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi di importo complessivo non inferiore ad € 200,00, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 60, secondo il seguente schema:

Ammontare del debito	Importo minimo singola rata	Numero massimo di rate mensili
Per debiti inferiori a €. 2.000,00	€. 100,00	12
Per debiti pari o superiori a €. 2.000,00 e inferiori a €. 5.000,00	€. 100,00	18
Per debiti pari o superiori a €. 5.000,00 e inferiori a €. 50.000,00	€. 100,00	60

3. In caso di dilazione, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art. 16. Nel caso di mancato pagamento di un massimo cinque rate, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non adempiuta.
4. Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi 2 e 3 del presente articolo, possono essere concesse anche nei casi in cui siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.
5. Qualora il debitore, decaduto il beneficio della dilazione, non ottemperi al pagamento del debito residuo entro i previsti 30 giorni, ai sensi del comma 4, si attiva la procedura di riscossione coattiva prevista dall'art. 20 del presente regolamento.

Articolo 22

RIMBORSI

1. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal responsabile del servizio su richiesta del cittadino.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.

Articolo 23

IMPORTI MINIMI

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 12,00, se non diversamente disciplinato dal singolo regolamento.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e

degli interessi gravanti sul tributo.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.

CAPO QUARTO

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce qualsiasi norma regolamentare precedentemente deliberata in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi all'applicazione delle entrate tributarie e patrimoniali, dal primo gennaio 2009.